

dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Hauptzollamt Heilbronn e Temic Telefunken microelectronic GmbH, interveniente: Bundesministerium der Finanzen, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 18, n. 2, lett. d), e n. 3, primo comma, e 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e J.L. Murray (relatore), giudici; avvocato generale: signor G. Tesauero, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 29 giugno 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 18, n. 2, lett. d), e n. 3, primo comma, e 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo, vanno interpretati nel senso che l'autorizzazione a far ricorso al regime della trasformazione sotto controllo doganale quale modalità di conclusione del regime di perfezionamento attivo non può essere subordinata a restrizioni quantitative.

(¹) GU n. C 332 dell'8. 12. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 giugno 1995

nel procedimento C-454/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof di Bruxelles): Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening contro Joop van Gestel (¹)

[Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Designazione dello Stato competente ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Residenza ed occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente — Prestazioni di disoccupazione erogate in forza dell'art. 71, n. 1, lett. b), sub ii)]

(95/C.229/09)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-454/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arbeidshof di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening e Joop van Gestel, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 17 e 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F.

Mancini, C.N. Kakouris (relatore), J.L. Murray e G. Hirsch, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 giugno 1995, la seguente sentenza:

1) *L'art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica anche a un disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nello Stato membro in cui esercitava la propria attività lavorativa, qualora, in deroga all'art. 13, n. 2, lett. a), di detto regolamento ed in base all'art. 17 dello stesso, le autorità competenti di due Stati membri abbiano convenuto che il lavoratore subordinato sarebbe rimasto soggetto alla normativa sulla previdenza sociale di uno di detti Stati membri che non è quello sul cui territorio il disoccupato esercitava la propria attività lavorativa.*

2) *Detto articolo si applica anche se l'accordo basato sull'art. 17 del regolamento è stato stipulato in un momento in cui il lavoratore subordinato lavorava e risiedeva già sul territorio di un unico Stato membro.*

(¹) GU n. C 1 del 4. 1. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 giugno 1995

nella causa C-456/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno): Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contro Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (¹)

(Designazione dei vini — Ripetizione sull'etichetta delle diciture «Kabinett», «Spätlese», «Auslese» e «Weißherbst» come elementi costitutivi di un marchio)

(95/C.229/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-456/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV e Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 40, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), e dell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990,